

*Testo
definitivo*



COMUNE DI MONTEVARCHI
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



Regolamento sul sistema integrato di videosorveglianza

Approvato con atto del Consiglio Comunale
n° del 30.11.2010

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità
2. Principi generali
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione
5. Informativa
6. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza. Iniziative coordinate di controllo del territorio

TITOLO II REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7. Modalità di raccolta dei dati
8. Trattamento e conservazione dei dati
9. Obblighi degli operatori
10. Comunicazione
11. Limiti alla utilizzabilità di dati personali
12. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

TITOLO III SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE IL TRATTAMENTO

13. Titolare del trattamento
14. Responsabile ed incaricati del trattamento

TITOLO IV DIRITTI DELL'INTERESSATO

15. Diritto di accesso ai dati personali

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

16. Sicurezza dei dati
17. Accesso ai sistemi
18. Norme applicabili
19. Cessazione del trattamento

TITOLO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

20. Tutela

TITOLO VII NORME FINALI

21. Rinvio
22. Pubblicità
23. Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza integrato tra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini gestito ed impiegato nel territorio comunale dagli stessi Comuni, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono emanate in conformità ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice per la protezione dei dati personali (D.L. vo 30 giugno 2003, n. 196)
- Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b del Codice) e quindi di pertinenza del Comune.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, i Sindaci dei Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per **"Codice"** il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio dei Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, collegati alle sedi del Corpo Associato di Polizia Municipale Montevarchi - Terranuova Bracciolini nonché al Commissariato di P.S. di Montevarchi e al Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

Art. 5 - Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata mediante l'apposizione di idonea segnaletica secondo il modello previsto in calce al Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la Protezione dei dati Personali in data 8.04.2010.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito internet del comune e su altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza. Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica;
 - monitorare la regolare circolazione e i flussi di traffico lungo le strade poste sul territorio comunale;
 - verificare le adiacenze di uffici comunali e di immobili di proprietà del Comune al fine di prevenire eventuali atti di vandalismo e di danneggiamento;
 - riprendere le immagini di specifici siti comunali fatti oggetto di atti vandalici;
 - presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. I Comuni promuovono ed attuano, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.
5. A tal fine i due Comuni, anche a seguito dell'apposito protocollo di intesa siglato con la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Arezzo in data 06.08.2008, consentono l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi ed autorizza il Commissariato di P.S. di Montevarchi e la Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno alla visione diretta delle immagini nonché all'utilizzazione delle registrazioni per i propri fini istituzionali.

TITOLO II

REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, intersezioni, piazze, immobili di proprietà pubblica ubicati nel territorio dei due Comuni.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico programmati e sono collegate ad unità di registrazione digitale poste una presso il Centro Elaborazione Dati (CED) del Comune di Montevarchi ed una presso il CED del Comune di Terranuova Bracciolini.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno visibili e consultabili presso i CED dei due Comuni, presso le sedi del Corpo Associato di Polizia Municipale Montevarchi - Terranuova Bracciolini nonché presso il Commissariato di Montevarchi ed il Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno. Dalle suddette postazioni sarà ulteriormente possibile accedere alla registrazioni digitali effettuate durante il periodo di conservazione delle stesse.
4. Fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 15, l'accesso ai dati raccolti, sia in tempo reale in formato di segnale video, che registrati sotto forma di documento digitale, è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati appartenenti alle Forze di Polizia Statali e Locali sopra indicati, nonché a coloro che risultino delegati a tal fine dall'Autorità Giudiziaria.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nel successivo art. 8, comma 1, lettera d) presso i CED dei due Comuni. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché in caso di specifiche esigenze investigative richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 9 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è finalizzato solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà, per i soggetti incaricati dall'amministrazione comunale, l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'inoltro all'autorità giudiziaria di comunicazione di notizia di reato.

Art. 10 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici, ad Enti pubblici economici ed a privati, è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesta, in conformità alla legge, dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, o di prevenzione, accertamento e repressione di reati.

Art. 11 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali sono utilizzabili nei limiti previsti dall'art. 14 del Codice.

Art. 12- Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Per gli eventuali danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali si applica l'art. 15 del Codice.

TITOLO III

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 13 – Titolare del trattamento

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, in persona del rispettivo Sindaco pro-tempore.

Art. 14 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. I Sindaci designano il Responsabile del trattamento dei dati personali, dell'utilizzazione degli impianti nonché della visione delle registrazioni. Il nominativo del Responsabile ed il relativo recapito di servizio è pubblicato sui siti internet dei due Comuni.

2. Il Responsabile del trattamento designa le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono conformare la propria azione alle vigenti norme di legge ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono, inoltre, attenersi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

TITOLO IV DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 15 - Diritto di accesso ai dati personali

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può essere rappresentato, conferendo apposita delega o procura, da persone fisiche, enti, associazioni ovvero altri organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro quindici giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di non accoglimento dell'istanza di cui ai precedenti commi, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo in ogni caso il ricorso alla tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Art. 16 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, comma 4.
- 2. Le attrezzature di registrazione sono alloggiate presso i CED dei due Comuni in area non accessibile al pubblico e sistematicamente chiusa a chiave.
- 3. Il responsabile del trattamento custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala server nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 17 - Accesso ai sistemi

- 1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati del trattamento i quali sono, a tal fine, dotati di propria password.

Art. 18 - Norme applicabili

- 1. Sono integralmente applicabili le norme previste in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi nel Capo I del Titolo V del Codice e nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B al medesimo Codice.

Art. 19 - Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto, dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

TITOLO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto nella parte III del Codice.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010, al Regolamento comunale di attuazione degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 196/2003 recante "Identificazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili".

Art. 22 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà inoltre pubblicata sul sito internet dei Comuni.

3. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta acquisita esecutività la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.